

SERVIZIO DI VIGILANZA INTERMEDIARI E PERITI
SERVIZIO ISPETTORATO E ANTIFRODE**Roma** 30 luglio 2012**Prot. n.** 13-12-002836Alle Imprese di assicurazione che
esercitano i rami vita con sede legale in
Italia**All.ti n. 2**

LORO SEDI

Alle Imprese di assicurazione che
esercitano i rami danni con sede legale in
Italia

LORO SEDI

Alle Rappresentanze Generali per l'Italia
delle imprese di assicurazione con sede in
uno Stato terzo rispetto allo S.E.E. che
esercitano i rami danni

LORO SEDI

E p.c.

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Via Molise 2
00187 ROMAAll'ANIA
Via della Frezza 70
00186 ROMA

Lettera circolare

Oggetto: Indagine sulle polizze connesse a mutui e ad altri finanziamenti.

In data 2 aprile 2012 è entrato in vigore il comma *1bis* dell'art. 48 del Regolamento n. 5/2006, comma aggiunto dal Provvedimento n. 2946 del 6 dicembre 2011, che vieta agli intermediari di assumere, direttamente o indirettamente, anche attraverso rapporti di gruppo o di affari propri o di società del gruppo, la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di intermediario del relativo contratto in forma individuale o collettiva.

Tenuto conto del rilievo che il pieno ed effettivo *enforcement* del suddetto divieto riveste ai fini di tutela dei consumatori, l'Autorità intende svolgere una nuova analisi per verificarne la corretta applicazione, in particolare da parte degli intermediari iscritti alla Sezione D del RUI. Ciò sia con riferimento all'eventuale permanere di situazioni di indebita commistione di ruoli in capo al medesimo soggetto o a soggetti comunque legati tra loro da rapporti partecipativi o commerciali, sia avuto riguardo ai livelli provvigionali e alle

disposizioni che codeste imprese hanno impartito alla propria rete distributiva per scongiurare il rischio di violazione anche indiretta del divieto medesimo.

A tal fine, si chiede alle imprese in indirizzo di trasmettere le seguenti informazioni:

- accordi distributivi in essere con intermediari iscritti nella Sezione D del RUI antecedentemente all'entrata in vigore della recente normativa e numero dei suddetti accordi revocati in conseguenza dell'entrata in vigore della normativa in questione;
- accordi distributivi sottoscritti con intermediari iscritti nella Sezione D del RUI successivamente alla data del 2 aprile 2012;
- denominazione commerciale del prodotto e sintetica descrizione delle coperture offerte con indicazione del ramo assicurativo;
- tipologia contrattuale (individuale o collettivo);
- obbligatorietà della copertura ai fini dell'erogazione del finanziamento e/o del mutuo;
- polizze connesse a mutui e ad altri finanziamenti emesse nel periodo dal 2 aprile al 30 giugno 2012, con specificazione:
 - di quelle in cui risulti come beneficiario o vincolatario un intermediario, iscritto nella Sezione D del RUI, con indicazione della ragione sociale dello stesso;
 - dell'intermediario (iscritto nelle Sezioni A, B o D del RUI) che ha intermediato le polizze in questione;
 - dell'aliquota provvigionale media riconosciuta.

Dovrà inoltre essere fornita copia in formato pdf delle istruzioni diramate alla propria rete distributiva per garantire il rispetto della normativa.

Le informazioni richieste, da fornirsi in formato *excel* in conformità allo schema di cui all'allegato 1, corredate da una relazione illustrativa in formato pdf a firma di un responsabile dell'impresa, da redigersi in conformità allo schema di cui all'allegato 2, dovranno essere trasmesse all'indirizzo di posta elettronica [monitoraggio.mutui@isvap.it.](mailto:monitoraggio.mutui@isvap.it), con indicazione del nominativo di un referente al quale questa Autorità potrà rivolgersi per eventuali chiarimenti.

Qualora l'impresa non abbia in portafoglio contratti connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento di cui alla presente lettera circolare, dovrà, comunque, darne informativa a questa Autorità trasmettendo nello stesso termine, al medesimo indirizzo, una nota in formato pdf firmata da un responsabile dell'impresa.

Il riscontro alla presente richiesta dovrà pervenire entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della stessa.

Distinti saluti

Il Vice Direttore Generale
(Flavia Mazzarella)

MC